

Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà

Requisiti autorizzazione servizi sociosanitari e sociali diurni e residenziali. La proposta di *requisiti generali* da parte della Giunta

Con la Dgr 598/2018 la giunta ha deliberato la proposta, sottoposta al parere della Commissione competente, di “requisiti generali” (e non di quelli specifici) dei servizi sociali e sociosanitari che saranno oggetto di autorizzazione (circa 16.000 posti). Nello stesso delibera anche l’aggiornamento del Piano di fabbisogno. Di seguito analisi e commento.

Con **Dgr 598/2018** la Giunta regionale ha sottoposto al parere della Commissione competente la proposta dei requisiti di autorizzazione dei servizi sociosanitari e sociali diurni e residenziali. Si tratta di un atto dai contenuti particolarmente importanti che riguarda circa 900 servizi per complessivi 16.000 posti.

Nei giorni scorsi avevamo fatto il punto sulla situazione riguardante i servizi che sarebbero stati soggetti ad autorizzazione **Quali tipologie di servizi sociosanitari nei nuovi requisiti di autorizzazione?**. A quell’approfondimento rimandiamo per un’analisi più generale.

Ora ci concentriamo sui contenuti della proposta della giunta.

La proposta, in particolare:

- 1) indica le tipologie di servizi che saranno subordinati ad autorizzazione (quelli indicati nel Regolamento **1/2018**);
- 2) definisce i “requisiti generali” che ogni servizio dovrà garantire, ma rimanda, ad eccezione di quello per l’Hospice, a successivo atto quelli specifici che potranno introdurre modifiche a quelli generali.
- 3) aggiorna, per i servizi di nuova istituzione, la **Dgr 1105/2017** sul Fabbisogno;
- 4) stabilisce che il “modulo o nucleo assistenziale”, salvo diversa specificazione è di 20 posti;
- 5) definisce i requisiti professionali delle figure di Responsabile e Coordinatore.

I *requisiti generali* prevedono, tra gli altri, i seguenti aspetti:

a) l’inserimento dei servizi nei tessuti urbani o in prossimità dello stesso e comunque facilmente raggiungibili.

b) Nei servizi residenziali la superficie funzionale è di almeno 40 mq per ospite (comprensiva camere); in quelli diurni è di 16 mq (strutture preesistenti e ristrutturazioni misure in difetto fino al 20%).

c) Le camere da letto sono singole o doppie. Per le strutture preesistenti autorizzate, possono essere previste, camere a tre letti (per il 40% delle camere).

d) Riportiamo per intero, data l’importanza, il requisito 16. *“Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono essere presenti massimo due moduli residenziali affini ma con livelli di intensità assistenziale diversi. Nel caso di strutture per minori non può essere previsto più di un modulo residenziale se non esplicitamente autorizzato nel presente manuale. Nello stesso immobile o complesso immobiliare è ammessa la coesistenza anche di un modulo semiresidenziale. La coesistenza di due servizi residenziali o di due moduli di medesima o differente tipologia nello stesso immobile o complesso immobiliare è ammessa solo se i due servizi sono articolati in unità autonome, con accessi e spazi comuni distinti, ciascuna in possesso singolarmente dei requisiti di autorizzazione indicati nel presente manuale”.*

e) Ogni persona accolta deve avere: “un progetto o relazione di accompagnamento elaborati dal Servizio inviante”. Vengono poi indicate le modalità di rapporto tra Servizio inviante e soggetto gestore così come le modalità di definizione del progetto sulla persona.

Evidenziamo alcuni aspetti.

1) Requisiti generali e requisiti specifici. Definire i requisiti generali rimandando ad altro atto per quelli specifici (che possono derogare ad alcune indicazioni di quelli generali), impedisce di conoscere l'effettivo contenuto di ogni Servizio. Ciò rende impossibile avere una chiara indicazione del tipo di servizio regolamentato (capacità recettiva, accorpamenti, standard). Appare quindi necessario che le due parti (generale e specifica) vengano presentate contestualmente.

2) Modulo o nucleo e accorpamento. I servizi diurni e residenziali sono costituiti, salvo diversa indicazione presente nei futuri requisiti specifici, da moduli di 20 posti ciascuno. Il sopra riportato requisito 16 stabilisce: la possibilità di accorpamento di due moduli (20+20) per servizi della stessa area (ad eccezione di quelli per minori) ma di diverso livello assistenziale. Ad esempio: Residenza riabilitativa + comunità protetta salute mentale, cui si può aggiungere un centro diurno anche riguardante un'area diversa. Nell'esempio sopra riportato può essere un CD anziani o disabili oltre che salute mentale. La coesistenza di due servizi o moduli anche della stessa tipologia è consentita se sono articolati in unità autonome.

3) Integrazione Piano Fabbisogno. La delibera integra il Piano di Fabbisogno per i nuovi servizi previsti dal Regolamento Regionale **1/2018**. Tra questi vanno segnalati quelli specifici, (**diurni e residenziali**), per l'**autismo**. Due sono gli aspetti da segnalare: l'indicazione che ogni residenza e Centro abbia 20 posti e la previsione di un servizio per ogni Area Vasta. Quindi una comunità e un centro diurno per provincia (100+100 posti). Salvo diversa indicazione nei requisiti specifici, all'interno dello stesso edificio potrebbe essere presente sia il servizio residenziale che quello diurno (oltre ad un servizio residenziale affine ma di diverso livello assistenziale), non meno, dunque, di 1100 mq. La seconda questione riguarda lo standard di offerta previsto declinato su dimensione provinciale. 100 posti (20x5) residenziali e 100 diurni (20x5) dedicati sono tanti. Siamo in presenza di un bisogno così rilevante? Abbiamo delle perplessità sia per gli uni che per gli altri servizi. A supporto non viene offerto alcun dato. Il neonato **Centro regionale per l'età adulta** potrà portare dati e analisi a supporto? Non sappiamo quante siano le persone con autismo attualmente accolte nei servizi residenziali; nei diurni (ex CSER), nel **2016**, erano 69, frequentanti 29 CSER (quelli che ricevevamo il contributo aggiuntivo rivolto alle persone con autismo). Nel decreto si può anche verificare il numero per provincia (minimo 4, massimo 22) e per singolo Centro. Non abbiamo dati riguardo quelli accolti nei CD ex art. 26/833.

Tra i nuovi servizi vanno segnalate:

a) le due tipologie - sociali - di **Comunità alloggio per lievi disabilità e salute mentale** (forse per un refuso nella transcodifica nel livello RD4, sociosanitario, si è indicata la comunità alloggio della legge 20/2002 che il RR 1/2018 ha trasformato in Gruppo appartamento);

b) la **comunità e il centro diurno nell'area minori** (afferenti all'area sociosanitaria, più un diurno sociale). Sui diurni per minori (che si aggiungono a quelli già previsti nell'area salute mentale, aventi come identico riferimento - come peraltro il residenziale -, l'articolo 32 del Dpcm 12.12.2017 sui LEA), siamo fermi sulle nostre riserve. Quanto alla previsione di Fabbisogno, rimandiamo a pag. 20 della Dgr.

4) Doppio livello assistenziale all'interno del medesimo servizio. A pag. 15 della Dgr, si stabilisce che i requisiti specifici possono prevedere due livelli assistenziali nella stessa tipologia di servizio. Attualmente il doppio livello assistenziale (e tariffario) all'interno dei servizi sociosanitari è previsto nel solo ex CSER (ora nel RR 1/2018, *Centro diurno socio educativo*

riabilitativo per disabili a valenza socio-sanitaria, SRDis 1). Servizio che fa riferimento all'art. 34, comma 3, lett. b), dei LEA che non prevede differenziazione quanto a compartecipazione sanità/sociale (70/30).

5) Ruolo dei servizi territoriali. Anche qui occorrerebbe leggere contestualmente Requisiti generali e requisiti specifici, tenuto conto anche della diversità dei servizi che saranno soggetti ad autorizzazione. Le indicazioni principali si trovano nei requisiti da 33 a 37. Sulla verifica non sembrano esserci specifiche indicazioni, se non che la verifica periodica da parte del Servizio viene inviata a quello inviante.

Cosa cambia rispetto alla situazione vigente?

Come detto non è possibile una valutazione complessiva, data la mancanza dei requisiti specifici che, possono modificare quelli generali. Si aggiunga l'enorme diversità dei contenuti dei requisiti vigenti (strutturali e organizzativi) tra servizi autorizzati ai sensi della legge 20/2000 (scarsissimi) e 20/2002.

Vanno segnalati tra gli aspetti positivi: l'introduzione in molte parti del termine "servizio", in luogo di "struttura" (che dovrebbe essere concettuale); la definizione (assente in entrambi i vigenti requisiti di autorizzazione) della superficie per Servizio (40 mq per residenziale e 16 per diurno con possibilità per servizi preesistenti di misure in difetto del 20%).

Altri requisiti provano a regolamentare e mediare. Ad esempio: si prova a fare un passo avanti in tema di numero di letti per camera. L'indicazione è di camere singole e doppie (già previste nella l.r 20/02 che, dunque, tutti i servizi devono già avere) e nelle preesistenti di 3 letti per un massimo del 40% delle camere (nella 20/00 le camere potevano essere, nell'area disabilità fino a 4 letti). Qui occorrerebbe avere più coraggio e dando tempo di adeguamento, mantenere le stesse indicazioni per tutte. Anche sulla questione **accorpamenti** si tenta una (non facile) regolamentazione (precedentemente assente). Ma: da un lato è impossibile qualsiasi valutazione senza poter visionare tutti i requisiti per singolo servizio e dunque le eccezioni a quelli generali; dall'altro, si formalizza la scelta del modulo da 20 (certa, ad esempio, per autismo) con possibilità di accorpamenti con strutture (queste sì!) che arrivano a circa 2000 mq, che si fa fatica pensare possano collocarsi nel "tessuto urbano". Da parte nostra, ad esempio, c'è assoluta contrarietà a collocare centro diurno e residenziale nella stesso edificio. I servizi devono essere disseminati ed effettivamente inseriti nel tessuto urbano. Così come deve essere evitato che nei servizi residenziali (anche quelli per i cosiddetti "gravi") si passino giornate intere all'interno di luoghi, somiglianti a case di riposo, che rischiano quand'anche di piccole dimensioni di diventare dei (piccoli) reparti.

Auspichiamo e ci aspettiamo, pertanto, che la IV Commissione, ricevuta la delibera, richieda di poter esaminare congiuntamente requisiti generali e requisiti specifici così da dare un parere complessivo, permettendo contestualmente a tutti i "portatori di interesse" di poter esprimere una valutazione su un atto completo, nel quale i servizi "residenziali" si connotino sempre più come "servizi abitativi". Non sono questioni marginali, ma essenziali.

Rimandiamo, in questo senso, al nostro Appello/manifesto **Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi sociosanitari. Un appello da sottoscrivere**, cui hanno aderito ad oggi, 18 organizzazioni e circa 270 persone.

Per approfondire

- [Quali tipologie di servizi sociosanitari nei nuovi requisiti di autorizzazione?](#)
- [Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi sociosanitari. Firma l'appello](#)
- [Il ridisegno dell'offerta dei servizi sociosanitari nelle Marche](#)
- [Prende corpo la ridefinizione dei servizi sociosanitari diurni e residenziali](#)
- [L'assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA. Il recepimento della regione Marche](#)
- [L'assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA](#)
- [Offerta e regolamentazione dei servizi sociosanitari nelle Marche](#)
- [Servizi sociosanitari. A due anni dall'accordo Regione-Enti gestori. Un bilancio](#)
- [Gruppo Solidarietà \(a cura di\) 2015, Dove sono i forti, dove i deboli. Servizi sociosanitari nelle Marche](#)
- [Sulla proposta di fabbisogno della regione Marche. Prima della risposta .. la domanda](#)
- [Criteri di accesso ai servizi sociosanitari. Garanzia dei diritti e appropriatezza degli interventi](#)
- [Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti](#)

Tutte le schede dell' [Osservatorio sulle politiche sociali nelle Marche](#)

La normativa citata si può consultare nel sito www.grusol.it nella sezione [Documentazione politiche sociali](#), con una ricerca per leggi regionali.

Sostieni il Gruppo Solidarietà con il 5 x 1000, CF 91004430426
